



**COMUNE DI CADEO**  
Provincia di Piacenza

**SERVIZIO SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE**

**REGOLAMENTO DEL MERCATINO E DEL CENTRO DEL  
RIUSO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr.47 del  
30/09/2014

# **INDICE**

## **Titolo I**

### **Disposizioni generali**

**Art.1 - Oggetto e finalità**

## **Titolo II**

### **Mercatino del riuso**

**Art.2 – Istituzione del “Mercatino del riuso”**

**Art.3 – Soggetti ammessi**

**Art.4 – Affidamento in gestione - Obblighi e compiti del soggetto**

**Art.5 – Modalità di partecipazione**

**Art.6 – Aree per lo svolgimento del mercatino**

## **Titolo III**

### **Centro del Riuso**

**Art.7 – Definizione**

**Art.8 – Finalità e obiettivi**

**Art.9 – Istituzione e presidio del Centro del Riuso**

**Art. 10 – Tipologia dei beni**

**Art. 11- Affidamento in gestione**

## **Titolo IV**

### **Norme finali**

**Art. 12 – Attività di controllo**

**Art. 13 – Provvedimenti sanzionatori**

**Art. 14 – Disposizioni finali ed entrata in vigore**

## **Titolo I**

### **Disposizioni generali**

#### **Art.1 - Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento del “Mercatino del riuso” ed il funzionamento del “Centro del riuso”. Tali attività concernono la vendita, il baratto, l’esposizione e la proposta di vendita, la raccolta su aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, di oggetti propri usati di modico valore, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento, nell’ambito delle attività indicate dall’art.7 - sexies ( Valorizzazione ai fini ecologici del mercato dell’usato), D.L. 208/2008 convertito dalla L.27/02/2009 , N. 13 ( Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente ) e dall’art. 180-bis (Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei prodotti ) del D.lgs.152/2006 (Norme in materia ambientale ).
  
2. Il mercatino del riuso denominato: “ **CADEO USA E RIUSA** “, persegue le seguenti finalità:
  - a) sensibilizzare i cittadini ad un consumo più consapevole riducendo gli sprechi;
  - b) promuovere soluzioni per orientare le scelte dei consumatori verso prodotti e servizi che generano meno rifiuti;
  - c) assegnare un ruolo fondamentale nell’ambito della prevenzione nella gestione dei rifiuti al riutilizzo, inteso come “ operazione attraverso la quale i prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti “, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. r) del D.Lgs n.152 /06;
  - d) promuovere una coscienza ambientale che favorisca il riuso degli oggetti usati ed inutilizzati, al fine di ridurre i materiali da smaltire e di valorizzare la filiera di recupero;
  - e) ampliare, tramite il riutilizzo la durata di vita dei prodotti;
  - f) contribuire all’obiettivo della conservazione delle risorse (materiali ed energia) e ottenere una significativa riduzione dei rifiuti evitando efficacemente l’accumulo degli stessi;
  - g) promuovere una cultura del riuso basata anche sui principi di solidarietà sociale, a favore di fasce di popolazione con ridotte disponibilità economiche;
  - h) favorire occasioni di socializzazione per la comunità, creando momenti di animazione e valorizzazione del territorio;
  - i) promuovere azioni di valorizzazione delle attività commerciali in sede fissa insediate stabilmente nelle aree interessate dalle manifestazioni di cui al presente regolamento.

## **Titolo II**

### **Mercatino del riuso**

#### **Art.2 – Istituzione del “Mercatino del riuso”**

1. Il mercatino del riuso è istituito con delibera della Giunta Comunale nella quale si definiscono
  - a) le modalità di organizzazione e gestione;
  - b) la periodicità, gli orari di svolgimento;
  - c) l'individuazione delle aree destinate a tali manifestazioni;
  - d) le modalità di partecipazione;
  - e) le modalità di allestimento dei banchi di vendita, le condizioni per lo stazionamento delle attrezzature per l'esposizione della merce e il posizionamento dei veicoli degli espositori;
  - f) la definizione delle tariffe da applicare e la modalità di pagamento per l'occupazione di suolo pubblico;
  - g) gli eventuali criteri di priorità per la partecipazione;
2. Con la medesima deliberazione di cui al comma precedente l'organizzazione e la gestione del mercato può essere affidata ad un soggetto terzo con contestuale approvazione dello schema di convenzione volto a disciplinarne l'affidamento;
3. In area contigua a quella in cui ha luogo il mercatino del riuso possono svolgersi manifestazioni o iniziative riservate alla partecipazione di :
  - a) coloro che vendono o espongono per la vendita le proprie opere d'arte , nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo di cui all'art. 4 comma 2 lett.h del D.lgs n.114/98;
  - b) coloro che espongono per la vendita articoli filatelici numismatici e mineralogici senza prevalente finalità commerciale;
  - c) coloro che in applicazione della L.R.n.4/2013 sono definiti hobbisti;

#### **Art.3 – Soggetti ammessi**

1. La partecipazione al mercatino è riservata a soggetti privati ( persone fisiche maggiorenni ) o associazioni regolarmente costituite ai sensi di legge che scambiano o vendono in modo sporadico ed occasionale beni di proprietà usati, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento.
2. Sono escluse dalla partecipazione le imprese iscritte al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. ed i soggetti di cui al precedente art. 2 comma 3.
3. I soggetti che partecipano al mercatino del riuso devono fornire all'organizzatore una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale dichiarano:
  - a) di partecipare al mercatino come privati ( persona fisica ) o legale rappresentante di associazione regolarmente costituita. Il legale rappresentante che non partecipa direttamente deve indicare nell'atto sostitutivo di notorietà anche i nomi ed i dati anagrafici degli eventuali incaricati;

- b) di aver preso visione delle norme contenute nel presente regolamento e delle disposizioni nell'atto di istituzione della specifica manifestazione;
- c) che gli oggetti esposti o venduti in occasione del mercatino del riuso a cui partecipano sono propri, usati, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento, ai sensi dell'art. 3 della Direttiva 2008/98/CE e delle finalità di cui all'art. 180 bis D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 205/2010.

#### **Art.4 – Affidamento in gestione - Obblighi e compiti del soggetto**

1. La gestione del “mercatino” può essere affidata ad un soggetto “gestore” esterno all'amministrazione sulla base di apposita convenzione che ne disciplina i rapporti;

2. La gestione è prioritariamente affidata alle associazioni senza finalità di lucro, regolarmente iscritte nel registro comunale , provinciale o regionale ed operanti a livello locale con finalità di valorizzazione dell'ambiente , promozione del territorio, socio-ricreativa e culturale;

3. Il responsabile del Servizio Suap e attività Produttive con propria determinazione procede all'affidamento in gestione sulla base dei seguenti criteri preferenziali:

- a) sede nel territorio comunale oppure operatività con incidenza significativa – per dimensionamento e diffusione della propria attività- nel medesimo territorio comunale;
- b) compatibilità dell'attività esercitata ai sensi del precedente comma 2.;
- c) accertata capacità di adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento in termini di risorse organizzative ed umane;
- d) ulteriori specifici requisiti individuati dall'Amministrazione Comunale;

4. E' affidato al soggetto gestore il compito di:

- a) ammettere la partecipazione al mercato solamente i soggetti di cui all'art.3 del presente regolamento;
- b) vigilare affinché gli operatori partecipanti al mercato rispettino quanto previsto dal presente regolamento segnalando alla Polizia Municipale eventuali abusi o irregolarità;
- c) pubblicizzare il mercato con iniziative promozionali e pubblicitarie, anche in collaborazione con l'Amministrazione comunale ;
- d) collaborare con l'amministrazione comunale al miglioramento funzionale del mercatino.

5. Il Comune resta sollevato da qualsiasi danno che i singoli operatori possano arrecare al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi. Il soggetto organizzatore è tenuto a fornire le indicazioni su chi ha provocato eventuali danni.

#### **Art.5 – Modalità di partecipazione**

1. Il soggetto ammesso a partecipare al mercatino del riuso deve essere presente per tutta la durata della manifestazione e non può essere sostituito, se non temporaneamente, da altri soggetti.

2. Agli espositori è vietato:

- a) recare molestia richiamando il pubblico con amplificazioni, grida e schiamazzi;
- b) effettuare la vendita tramite estrazione a sorte o pacchi a sorpresa;
- c) vendere oggetti preziosi, armi ed esplosivi, animali, oggetti di particolare valore antiquario, combustibili, ulteriori beni la cui commercializzazione richiede il possesso di particolari requisiti soggettivi e autorizzazioni e/o licenze.

3. L'assegnatario dello spazio espositivo assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, ivi compresi i danni arrecati a proprietà pubbliche o di terzi causati nel transito dell'area della manifestazione e/o nell'occupazione dello spazio assegnato.

## **Art.6 – Aree per lo svolgimento del mercatino**

1. Le aree destinate allo svolgimento del mercatino del riuso debbono avere caratteristiche idonee, presenza di sufficiente illuminazione pubblica, accessibilità, sicurezza, dotazione di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti e superficie adeguata in funzione del numero dei partecipanti previsti.

## **Titolo III**

### **Centro del Riuso**

## **Art.7 – Definizione**

1. Locale o area coperta allestita e presidiata per l'attività di consegna e prelievo di beni usati di proprietà privata.

## **Art.8 – Finalità e obiettivi**

1. Le finalità dell'istituzione del Centro del Riuso sono:

- a) applicazione della Direttiva europea 2008/98/CE che considera la "preparazione per il riutilizzo operazioni che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio";
- b) prolungamento del ciclo di vita degli oggetti sottraendoli ai processi di smaltimento rifiuti;
- c) mettere a disposizione dei cittadini (soprattutto delle fasce economicamente svantaggiate) oggetti funzionanti ed utilizzabili a costi contenuti o nulli;

- d) diffondere la cultura del riuso, educare ad uno stile di vita che contrasta il consumismo e lo spreco.

### **Art.9 – Istituzione e presidio del Centro del Riuso**

1. Il centro del riuso è istituito con deliberazione della Giunta comunale. Con la medesima deliberazione sono specificate e definite le modalità operative del Centro del riuso e precisamente :

- a) individuazione della sede logistica del Centro del riuso;
- b) modalità di organizzazione e gestione del centro;
- c) definizione delle modalità operative per la costituzione del centro, incluse le
- d) eventuali procedure autorizzative;
- e) determinazione dei giorni e degli orari di apertura;
- f) modalità di organizzazione e gestione del centro ;
- g) promozione ed incentivazione del servizio svolto dal centro;
- h) incentivazione del riutilizzo dei prodotti e delle misure di preparazione per le attività di riutilizzo;
- i) predisposizione di un catalogo di prodotti .

2. Con la medesima deliberazione di cui al punto precedente l'organizzazione e gestione del mercato può essere affidata ad un soggetto terzo.

### **Art. 10 – Tipologia dei beni**

1. Al Centro del Riuso sono accettati i beni ancora in buono stato di conservazione, anche da un punto di vista igienico e funzionanti o facilmente riparabili, che possono essere efficacemente riutilizzati per gli usi, gli scopi e le finalità originarie. A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano alcuni beni:

- piatti posate e suppellettili;
- oggettistica;
- giocattoli;
- libri;
- indumenti ;
- mobili;
- divani;
- lampadari (privati della fonte luminosa);
- reti e materassi;
- biciclette;
- passeggini e carrozzine;
- macchine fotografiche;
- elettrodomestici di piccola taglia (es. ferri da stiro, forni a microonde, ventilatori, aspirapolvere, frullatori, radio, apparecchi televisivi, friggitrice, macinacaffè, telefoni, cellulari, personal computer, ecc...);

### **Art. 11 – Affidamento in gestione**

1. La gestione del “centro del riuso” può essere affidata ad un soggetto “gestore” esterno all’amministrazione sulla base di apposita convenzione che ne disciplina i rapporti negoziali;
2. La gestione è prioritariamente assegnata alle associazioni senza finalità di lucro, regolarmente iscritte nel registro comunale , provinciale o regionale ed operanti a livello locale con finalità di valorizzazione dell’ambiente , promozione del territorio socio-ricreativa e culturale:
3. Il responsabile del Servizio Suap e Attività Produttive , con propria determinazione procede all’affidamento in gestione sulla base dei seguenti criteri preferenziali:
  - a) sede nel territorio comunale oppure operatività con incidenza significativa – per dimensionamento e diffusione della propria attività- nel medesimo territorio comunale;
  - b) compatibilità dell’attività esercitata ai sensi del precedente comma 2.;
  - c) accertata capacità di adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento in termini di risorse organizzative ed umane;
  - d) ulteriori specifici requisiti individuati dall’Amministrazione Comunale;
4. Sono affidate al soggetto gestore :
  - a) apertura, chiusura e presidio del centro secondo le giornate e gli orari stabilite dall’Amministrazione Comunale;
  - b) la gestione del Centro, secondo le modalità definite dall’Amministrazione Comunale;
  - c) la pubblicità del Centro del riuso.

## **Titolo IV**

### **Norme finali**

#### **Art.12 – Attività di controllo**

1. Il mercatino del riuso ed il “Centro del Riuso” sono soggetti al controllo dell’Amministrazione comunale che lo esercita a mezzo della Polizia Municipale e del personale dipendente appositamente incaricato .

#### **Art.13 – Provvedimenti sanzionatori**

1. In caso di inosservanza da parte dei partecipanti degli obblighi previsti dal presente regolamento e di eventuali ulteriori obblighi previsti specificatamente nella delibera di istituzione del mercatino e del Centro del Riuso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 150,00. Al procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni della L.689/1981.

#### **Art. 14 – Disposizioni finali ed entrata in vigore**



1. Sono revocate tutte le norme comunali in contrasto con il presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore nel 15° giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.